Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 9 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplementi alla « Gazzetta Ufficiale » n. 287 del 9 dicembre 1940-XIX.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 26, 29, 30, 31 ottobre e 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 25 novembre 1940-XIX.

(4630)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Bollettino delle obbligazioni 5 %, create per i lavori di sistemazione del Tevere.

(4631)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Bollettino delle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba.

(4632)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1640.

Rimborso delle spese di viaggio ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate in Libia a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari appartenenti a famiglie coloniche inviate collettivamente in Libia a cura ed iniziativa dello Stato, spettano, all'atto del congedo, il rimborso delle spese di trasporto e le indennità di soggiorno per il viaggio dalla sede di servizio nel Regno alla località di residenza delle loro famiglie.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.

Equiparazione del servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, da militari del Regio esercito, appartenenti a classi alle armi o in congedo, è equiparato al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Per coloro che alla suddetta epoca non rivestivano la qualità di militari, il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana, importa, implicitamente, l'arruolamento nel Regio esercito e la conseguente annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Art. 2.

I sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati del Regio esercito, che si siano arruolati nella Milizia legionaria fiumana con il grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito e che abbiano conseguito promozioni nei gradi della Milizia stessa, otterranno il riconoscimento di tali promozioni col conferimento dei corrispondenti gradi nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le disposizioni allora vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiali del Regio esercito.

Per i sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati del Regio esercito, arruolatisi con grado non corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, il riconoscimento delle predette promozioni si limiterà al conferimento del grado immediatamente superiore a quello rivestito nel Regio esercito, sempre che non vi ostino le disposizioni allora vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiali del Regio esercito.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva pel Regio esercito oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente nella Milizia legionaria fiumana e vi conseguirono un grado.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non comportano la corresponsione di assegni arretrati.

Art. 4.

La presente legge è applicabile ai militari della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni dalla legge stessa previste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1642.

Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, a seconda della loro idoneità, con lo stesso grado già rivestito e nella stessa arma cui appartennero.

Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministro per la guerra che giudicherà, insindacabilmente, caso per caso.

Art. 2.

La data di anzianità assoluta da attribuire agli ufficiali predetti, in quanto immessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, è quella del 4 novembre 1918.

Essi prendono posto nei ruoli dopo i pari grado del Regio esercito italiano di anzianità assoluta uguale.

Art. 3.

Gli ufficiali trasferiti nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano sono tenuti a prestare un mese di servizio entro un anno dalla data del Regio decreto di immissione.

Tale decreto sarà considerato nullo per quelli che, entro il termine predetto, non avranno ottemperato all'obbligo di cui al precedente comma senza giustificato motivo. In questo caso una nuova domanda degli interessati, per l'immissione nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, non potrà essere accolta.

La chiamata in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo dovrà operarsi nei limiti del numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

Art. 4.

Gli ufficiali già austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno conseguita la nomina ad ufficiale di complemento in base al testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, possono presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'ex esercito austro-ungarico e l'anzianità in conformità delle norme di cui al precedente art. 2.

Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dal precedente art. 3.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo, che abbiano prestato precedente servizio di prima nomina o di richiamo alle armi, è da escludere ogni rivalutazione economica dei servizi già prestati o corresponsione di assegni arretrati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1643.

Modificazione alla costituzione della Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita con la legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, e modificata con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1060, è composta:

a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di corpo d'armata o di divisione o di brigata);

b) di un Aiutante di campo (colonnello);

c) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare dell'Altezza Reale il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1644.

Trattamento economico spettante agli ufficiali subalterni che cessano dal servizio permanente per effetto della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai sottotenenti ed ai tenenti che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono collocati nella riserva perchè non prescelti per l'avanzamento, compete l'indennità stabilita dall'art. 48 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, purchè essi abbiano diritto a pensione di riposo.

Agli ufficiali suddetti che siano collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sarà corrisposta, per una volta tanto, una indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita dal citato art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1645.

Estensione all'Africa Orientale Italiana della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 4 aprile 1937-XV, n. 1051, che estende all'Africa Orientale Italiana le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, numero 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401;

Ritenuta la necessità di estendere all'Africa Orientale Italiana le disposizioni della legge 10 giugno 1940-XVIII, numero 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Sentito il Consiglio generale delle Consulte corporative dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, limitatamente ai cittadini italiani, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 2.

L'obbligo del versamento del contributo a carico dei datori di lavoro a favore della cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati di cui all'art. 3 della legge precitata è determinato, modificato o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23 della legge stessa, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 è modificato come appresso:

« Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, e i professionisti e artigiani che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, esteso in Africa Orientale Italiana, con R. decreto 4 aprile 1937-XV, n. 1051, ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonchè gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti:

« La retribuzione inerente all'impiego, ai fini della determinazione dei contributi e delle indennità previsti dall'articolo 1, è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, escluse quelle dovute in dipendenza delle prestazioni di servizio in Africa Orientale Italiana, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai regolamenti di lavoro.

Qualora le indennità dovute in dipendenza delle prestazioni di servizio in Africa Orientale Italiana non siano tenute distinte dallo stipendio, questo è calcolato, agli effetti di cui al comma precedente, nella misura del 50 % di quello effettivamente percepito.

Analogamente, nel caso in cui il dipendente è rimunerato in tutto o in parte a provvigione con premi di produzione o partecipazione, la retribuzione viene calcolata nella misura del 50 % di quella determinata in base ai criteri fissati dall'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 7 è modificato come segue:

« La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista previdenza sociale o in seguito a disposizione dei competenti Uffici dell'economia corporativa ».

Art. 6.

Il decreto previsto dall'art. 14 della citata legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà emanato dal Ministro per l'Africa Italiana, sentiti il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e il Comitato di cui all'art. 23 della legge stessa.

Art. 7.

Per il procedimento esecutivo previsto dagli articoli 19 e 20 della citata legge si osservano in Africa Orientale Italiana le disposizioni di cui all'articolo unico del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1891, contenente norme sul procedimento d'ingiunzione e su quello per convalida di sfratto in Africa Orientale Italiana.

Art. 8.

Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 4 dell'art. 24 della legge citata, è dato ricorso, nel caso in cui esse riguardino le indennità e i contributi da corrispondersi in Africa Orientale Italiana al Ministero dell'Africa Italiana entro il termine di 60 giorni e con le modalità indicate nel primo comma dell'art. 25 della predetta legge.

Il Ministero dell'Africa Italiana decide in via definitiva.

Restano invariate le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 25 della legge suddetta.

Art. 9.

La cassa tiene separata gestione per le indennità corrisposte e per i contributi riscossi in Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

All'art. 34 della legge citata, è sostituito il seguente:

« La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata nell'Africa Orientale Italiana ai singoli Governi che la esercitano per mezzo dei locali uffici dell'economia corporativa.

La cassa concorre alle spese per il funzionamento dei servizi affidati dal presente decreto agli uffici predetti, con un contributo, da versarsi ai rispettivi Consigli dell'economia corporativa, pari a L. 0,65 per ogni mille lire di contributi riscossi, ai sensi del presente decreto, nella circoscrizione di ciascun Consiglio ».

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotraggono al 1° maggio 1940-XVIII e dalla stessa data decorre l'obbligo del contributo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646.

Estensione alla Libia della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1337, che estende alla Libia le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825;

Ritenuta la necessità di estendere alla Libia le disposizioni della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Sentito il Consiglio generale delle Consulte corporative dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 2.

L'obbligo del versamento del contributo a carico dei datori di lavoro, a favore della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'art. 3 della legge precitata è determinato, modificato o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23 della legge stessa, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 è modificato come appresso:

« Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle associazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, esteso in Libia col R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1337, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonchè gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti:

« La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennità previsti dall'articolo 1 è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, escluse quelle dovute in dipendenza delle prestazioni di servizio in Libia, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai regolamenti di lavoro.

Qualora le indennità dovute in dipendenza delle prestazioni di servizio in Libia non siano tenute distinte dallo stipendio, questo è calcolato, agli effetti di cui al comma precedente, nella misura del 70 % di quello effettivamente percepito.

Analogamente, nel caso in cui il dipendente è rimunerato, in tutto o in parte, a provvigione con premi di produzione o partecipazione, la retribuzione viene calcolata nella misura del 70 % di quella determinata in base ai criteri fissati dall'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 7 è modificato come segue:

« La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista previdenza sociale o in seguito a disposizioni degli uffici dell'economia corporativa ».

Art. 6.

Il decreto previsto dall'art. 14 della citata legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà emanato dal Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Governo della Libia ed il Comitato di cui all'art. 23 della stessa legge.

Art. 7.

Per il procedimento esecutivo previsto dagli articoli 19 e 20 della citata legge si osservano in Libia le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 23 dicembre 1937-XVI, n. 2443, contenente norme sul procedimento d'ingiunzione e su quello per convalida di sfratto in Libia.

Art. 8.

Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 4 dell'art. 24 della legge citata, è dato ricorso, nel caso in cui esse riguardino le indennità ed i contributi da corrispondersi in Libia, al Ministero dell'Africa Italiana nei termini e con le modalità indicate nel primo comma dell'articolo 25 della predetta legge.

Il Ministero dell'Africa Italiana decide in via definitiva.

Restano invariate le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 25 della legge suddetta.

Art. 9.

La Cassa tiene separata gestione per le indennità corrisposte e per i contributi riscossi in Libia.

Art. 10.

All'art. 34 della legge citata, è sostituito il seguente:

« La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata in Libia al Governo che l'esercita per mezzo dei locali uffici dell'economia corporativa.

La Cassa concorre alle spese per il funzionamento dei servizi affidati dal presente decreto agli uffici predetti con un contributo da versarsi ai rispettivi Consigli dell'economia corporativa, pari a L. 0,65 per ogni mille lire di contributi riscossi, ai sensi del presente decreto, nella circoscrizione di ciascun Consiglio ».

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotraggono al 1° gennaio 1940-XVIII, e dalla stessa data decorre l'obbligo del contributo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « S. Iacovitti » e « Masseria Iacovitto » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 ottobre 1940-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « S. Iacovitti » e « Masseria Iacovitto » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, alla partita n. 91, foglio di mappa 33, particelle 13 sub-*d*, 15, 27, 28, in testa alla ditta Anglisani Michele fu Federico, ed alla partita 93, foglio di mappa 33, particella 23, in testa alla ditta Anglisani Michele ed Adele, ved. De Prospero, fratello e sorella fu Federico ed Anglisani Vincenza-Assunta fu Vincenzo, per la superficie complessiva di ettari 30.68.23 e con la rendita imponibile di L. 2209,12.

Detto fondo è costituito da due appezzamenti e confina come appresso:

1° appezzamento: a nord col tratturo San Fuoco; ad est col mappale 23 in comune con Anglisani Michele, Giovanna, Adele, ed altri; a sud con proprietà Anglisani Adele; ad ovest con tratturo Ciccalente;

2° appezzamento: a nord con proprietà Falco; ad est ed a sud con proprietà Equizi Savino; ad ovest con proprietà De Petra Giulio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Iacovitti » e « Masseria Iacovitto » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 80.000 (ottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1940-XIX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 207. — D'ELIA

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Magrini, con sede a Bergamo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Magrini di Bergamo si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Magrini, con sede a Bergamo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'Eccellenza Francesco Vicedomini, prefetto a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Ditta Giuseppe Maffioli di Porto Marghera, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giuseppe Maffioli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giuseppe Maffioli, con sede a Porto Marghera, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Guido Bonaccini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica del Consorzio Dugali Inferiori Cremonesi

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1940-XIX, n. 5353, è stata riconosciuta al Consorzio Dugali Inferiori Cremonesi, con sede in Cremona, la natura di consorzio di bonifica, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(4628)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1940-XIX - N. 250

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,62
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181,—	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,90
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	95,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,50
Id. Id. 5,00% (1936)	96,425
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,275
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,10

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

126° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 200, con il quale al sig. Pasquale Melisenda, domiciliato in Raffadali, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo sita in località denominata « Guarni » in territorio del comune di Raffadali, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 271, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Francesco Pantano, domiciliato elettivamente in Assoro (Enna) presso la miniera « Bambinello », è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo sita in località denominata « Santa Rosalia » in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 279, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Giangagliano », sita in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna, rappresentati dalla signora Giulia Alliata, principessa di Gangi, domiciliata elettivamente in Leonforte presso il sig. Gaetano Lo Gioco, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 291, con il quale ai condomini rappresentati dal sig. Attilio Argento fu Sante, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Piano di Corsa Argento Nuovo » in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 280, con il quale ai condomini della miniera di zolfo « Bambinello » rappresentati dal sig. Francesco Pantano fu Eugenio, domiciliato in Assoro (Enna) presso gli uffici di detta miniera, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio numero 344, con il quale all'Azienda Generale Italiana Petroli, con sede in Roma, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di petrolio e gas idrocarburanti sito in località « Bellena » nel territorio dei comuni di Fontevivo e Fontanellato, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII registro n. 14 Corporazioni, foglio n. 269, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro » trasferita alla S. A. Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI è trasferita ed intestata alla S. A. Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia) e domicilio eletto agli effetti del presente decreto in Stradella presso gli uffici del proprio stabilimento in via Circonvallazione.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio 274, con il quale la concessione della miniera di zolfo « Iuncio Tumminelli Ovest », sita in territorio del comune di Caltanissetta accordata col decreto Ministeriale 1° ottobre 1936 ai condomini rappresentati dal sig. Vincenzo Arcarisi, è trasferita e intestata ai condomini della miniera di zolfo « Iuncio Testasecca » rappresentati dal conte Vincenzo Testasecca, domiciliato in Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 281, con il quale all'avvocato Giuseppe Di Transo, domiciliato in Napoli, piazza Amedeo, n. 8, è concessa per anni cinquanta dalla data del decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti idro-termo-minerali, site in località denominata « Terme Sinuessane » in territorio dei comuni di Sessa Aurunca e Mondragone, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 10 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 270, con il quale l'obbligo imposto nel decreto Ministeriale di concessione 15 giugno 1937 di effettuare entro due anni l'impianto di uno stabilimento per la trasformazione della lignite in ovuli per uso sia industriale, sia domestico, è prorogato fino al 31 dicembre 1942.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 282, con il quale ai sigg. Arturo Garolla, ing. Angelo Pontremoli, Giulio Lazzeroni e dott. Faust Meiners, rappresentati dal primo di essi, con domicilio eletto in Spongano (provincia di Lecce) è concessa la facoltà di coltivare per la durata di anni quindici dalla data del decreto il giacimento di fosforite sito in località denominata « Gagliano Meliso » in territorio dei comuni di Gagliano del Capo e Castrignano del Capo, provincia di Lecce.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XIX registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 292, con il quale la concessione temporanea della miniera di ferro e rame denominata « Frigido » sita in territorio del comune di Apuania, intestata col decreto Ministeriale 25 gennaio 1939 alla « Massa » Società per l'Industria Mineraria, è intestata alla « Apuania » Società per l'Industria Mineraria, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Corporazioni, foglio n. 293, con il quale la quota di 2,09/100 sui 4,18/100 spettanti alla signora Clementina Traina sulla concessione della miniera di salgemma denominata « Coffari », sita in territorio del comune di Cammarata, prov. di Agrigento, è trasferita e intestata alla signora Elsa Coffari.

(4618)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i precedenti decreti in data 27 e 30 giugno 1939-XVII, rispettivamente nn. 29497 e 30204, col primo dei quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo vennero designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Visti i successivi decreti in data 4 dicembre 1939-XVIII, 12 febbraio, 8 marzo, 18 aprile e 21 agosto 1940-XVIII, rispettivamente numeri 54679, 9964, 13656, 20060 e 36763, con i quali vennero designate le nuove vincitrici delle condotte ostetriche rimaste vacanti in seguito alle rinunzie ed ai trasferimenti verificatisi;

Considerato che l'ostetrica Frittoli Maria, 33ª classificata, ha rinunziato alla condotta consorziale di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale, che le era stata assegnata col citato decreto prefettizio del 18 marzo c. a., n. 13656, in seguito a destinazione ad altra sede per la quale ha optato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione, in ordine di graduatoria, di un'altra ostetrica quale vincitrice della condotta consorziale di cui al precedente comma;

Considerato che l'ostetrica Fulchero Gemma, 34ª classificata, regolarmente interpellata, ha dichiarato di rinunziare alla condotta consorziale di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale, e che quindi le subentra nel diritto l'ostetrica Brunengo Giovanna, la quale occupa il 35° posto tra le ostetriche riconosciute idonee in seguito al concorso suddetto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Brunengo Giovanna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Casteldelfino-Bellino-Pontechianale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Casteldelfino, capo consorzio.

Scaduto detto termine, la rappresentanza del Consorzio predetto, provvederà alla nomina della Brunengo Giovanna.

Cuneo, addì 20 novembre 1940-XIX

Il prefetto: RAIMOLDI

(4613)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.